

**PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
ACCREDITATI DAL COMUNE DI SAMARATE
- SERVIZIO SAD -
ANNI 2022 - 2023**

TRA

Primi Tiziana, nata a _____ il _____, il quale interviene al presente atto in qualità di Coordinatore Area Socio Educativa e Biblioteca del Comune di Samarate con sede legale in Samarate in Via Vittorio Veneto 40 , codice fiscale e partita IVA _____, nominata con decreto del Sindaco nr. 18 del 2/4/2021;

E

Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____ della _____ con sede legale _____ e domicilio fiscale in _____, via _____ codice fiscale e partita IVA _____, come da certificazione rilasciata il _____ dalla CCIAA di _____
(di seguito definito soggetto accreditato)

PREMESSO CHE

- la legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai Comuni l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale;
- la Legge Regionale della Lombardia n. 3/2008 prevede all'art.13, comma 1, lettera b) e d) che i Comuni *"riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale".....e "definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti"*; l'art. 16 della sopracitata legge regionale prevede che *"l'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel piano di zona"*

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto,
denominato

"PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI/ INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI ANZIANI,DISABILI, FAMIGLIE, PER IL COMUNE DI SAMARATE – SERVIZIO SAD – ANNI 2022-2023"

fra il Comune di Samarate e _____ come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente Patto disciplina i rapporti tra il Comune di Samarate ed il soggetto accreditato rispetto all'erogazione di servizi/ interventi socio-assistenziali personalizzati in favore di anziani, disabili e famiglie.

Il rapporto suddetto è differenziato in base alle seguenti tipologie di fruitori:

- le persone in carico al Comune e le loro famiglie, che sceglieranno autonomamente il soggetto erogatore degli interventi tra quelli accreditati;
- i Servizi Sociali del Comune, unicamente per conto delle persone per le quali esercitano una funzione di tutela, potranno procedere alla scelta del soggetto accreditato nel rispetto del principio di rotazione.

Il presente Patto, per la particolarità del modulo organizzativo, come sopra indicato, è da intendersi "aperto" in relazione alla quantità di accessi prestazionali. Non sono previsti livelli minimi di erogazioni garantiti e conseguentemente di fatturato.

L'accreditato deve intendersi vincolato a fornire i servizi/interventi come specificati negli allegati A dell'avviso riportato in coda al presente patto.

ART. 2 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Il Soggetto accreditato dichiara:

- di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nell'avviso di accreditamento con i relativi allegati che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati.

Il soggetto accreditato si impegna per tutte le tipologie di fruitori di cui all'art.1 a:

1. erogare indistintamente gli interventi/servizi senza discriminazione o selezione alcuna, pena l'esclusione dall'albo dei soggetti accreditati;
2. svolgere gli interventi su Progetti Educativi o Assistenziali Individualizzati come declinati nell'avviso ed all'art.1 del presente Patto per cui si è accreditato, per l'intero arco dell'anno, su mandato dell'interessato o parente - previa erogazione del beneficio economico da parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza, ove l'intervento sia a totale o parziale carico comunale. I singoli Progetti Individuali possono prevedere interventi festivi e/o serali;
3. garantire l'immediata comunicazione al Servizio Sociale di riferimento, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell'intervento;
4. designare, entro 48 (quarantotto) ore, un sostituto dell'operatore eventualmente assente, dimissionario o congedato, salvo diverso accordo col fruitore diretto, in

caso di soggetti di cui al punto a) art.1, o col Servizio Sociale di riferimento in caso di soggetti di cui al punto b) all'art.1. In ogni caso l'immissione in servizio del sostituto dovrà avvenire non oltre il settimo giorno successivo a quello dell'interruzione dell'intervento, salvo diverso accordo col fruitore diretto, in caso di soggetti di cui alla lettera a) art.1 o con il Servizio Sociale di riferimento in caso di soggetti di cui alla lettera b) dell' art. 1;

5. fornire al Servizio Sociale di riferimento elementi di conoscenza rispetto all'andamento quali- quantitativo del servizio;
6. informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, di ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa all'esecuzione del servizio;
7. vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti "fruitori";
8. effettuare le procedure necessarie al passaggio del caso, garantendo la continuità dell'intervento, al massimo per il mese successivo alla data in cui viene accertata la perdita dei requisiti/la risoluzione del patto/la cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati, per qualsiasi motivo.

ART.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Per le tipologie di fruitori di cui all'art. 1 lettera a) e b) alla realizzazione del Servizio concorrono diversi soggetti:

- A) il SOGGETTO ACCREDITATO realizza e gestisce gli interventi individuali e programma gli stessi con il Servizio Sociale di riferimento, con i parenti o con i fruitori, restando in capo ai Servizi Sociali la titolarità dei singoli progetti.
- B) il SERVIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO che è competente per l'erogazione del beneficio economico e la programmazione degli interventi nel Comune.

Per garantire il raccordo e l'integrazione fra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio/intervento, per le tipologie di fruitori di cui all'art. 1 si prevedono:

1. incontri di verifica dei progetti tra assistente sociale di riferimento, operatori del soggetto accreditato e destinatari dell'intervento,
2. incontri di verifica di gestione del/dei casi singoli tra l'assistente sociale di riferimento e il referente del soggetto accreditato, in caso di problemi, difficoltà, emergenze, ma anche a campione.

Il soggetto accreditato fornisce ai Servizi Sociali per entrambe le tipologie di fruitori di cui all'art. 1:

- la rendicontazione mensile degli interventi individuali contenenti l'indicazione delle ore effettivamente prestate,
- una relazione descrittiva dei singoli interventi e di valutazione sull'andamento del singolo progetto come da scadenze previste nell'avviso.

3.2 Attivazione servizio:

Il soggetto accreditato, sulla base delle informazioni ricevute, attiva l'intervento, entro 72 ore dalla data della richiesta telefonica o comunicazione e-mail, da parte dell'ufficio Servizi Sociali.

ART. 4 PERSONALE

Il soggetto accreditato si impegna in merito al proprio personale adibito ai servizi/interventi socio-assistenziali a:

- comunicare al Comune, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio del primo intervento, l'elenco del personale adibito al servizio con i relativi titoli professionali ed esperienza maturata, rispettando quanto dichiarato nell'avviso e quanto dichiarato nella domanda di accreditamento e nei relativi allegati,
- garantire lo svolgimento dei servizi/interventi socio-assistenziali con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni così come previsto nell'allegato A dell'avviso,
- garantire che il personale adibito ai servizi/interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso,
- assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia,
- dovrà provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Comune.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, entro 7 giorni all'assistente sociale del Comune.

ART. 5 VALIDITA' DEL PATTO

Il presente Patto ha validità dalla sua sottoscrizione e sino **al 31.12.2023**, con possibilità di proroga per un anno.

All'accREDITAMENTO può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo in ogni caso la conclusione dei progetti in corso.

ART. 6 CORRISPETTIVO/VALORE UNITARIO PER TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

Il corrispettivo massimo del contributo è pari ad € 16,00 IVA inclusa, per ogni accesso, il quale deve avere una durata minima di 45 minuti.

ART. 7 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista la revisione del corrispettivo per la durata del presente patto.

I prezzi da applicare sono standard così come indicati nel precedente articolo 6.

ART. 8 PAGAMENTI

I fruitori di cui all'art. 1 pagheranno al soggetto accreditato il corrispettivo unitario di cui all'art. 6, con compartecipazione della quota a loro spettante e calcolata, come da istruttoria del Servizio Sociale.

ART. 9 CAUSE SOPRAVVENUTE SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ai Servizi Sociali del Comune, quest'ultimo sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

ART. 10 RESPONSABILITA'

Il soggetto accreditato è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Patto.

E' altresì responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del Patto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al soggetto accreditato di mantenere i Servizi Sociali del Comune sollevati ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. Il soggetto accreditato dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa, qui acclusa, per i rischi in oggetto, come richiesto dall'art. 4 dell'avviso di accreditamento.

ART. 11 SUBAPPALTO E CESSIONE

Sono vietati il subappalto ed è espressamente vietata la cessione, anche parziale, del Patto.

ART. 12 VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune di Samarate provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nell'avviso ed alle caratteristiche presenti nell'offerta progettuale dell'accreditato.

A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le

irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART.13 SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA'

Il Comune di Samarate intende monitorare e incentivare lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, e dell'impatto dell'accREDITAMENTO interno del sistema, il Comune si doterà, anche avvalendosi di supporti esterni, di idonei strumenti di rilevazione, verifica e valutazione.

I soggetti accreditati sono comunque tenuti a relazionare ogni mese al Comune di Samarate il volume dei servizi resi e a realizzare la verifica di impatto sociale così come prevista nell'avviso di accreditamento e proposta nel progetto tecnico.

Il Comune stesso si riserva, inoltre, di richiedere ogni utile informazione necessaria ai fini di individuare anche con il supporto di metodi statistici il maggior valore degli interventi percepito dai soggetti interessati.

ART. 14 PENALITA'

In caso di inadempienza da parte del soggetto accreditato, dopo quattro segnalazioni scritte negative da parte degli utenti, si procederà ad una formale contestazione ed eventualmente alla successiva cancellazione dall'albo.

ART. 15 CAUSE DI RISOLUZIONE

15.1 Il presente Patto può essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e nei criteri di accreditamento;
- b) impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- c) mancata attivazione di interventi richiesti per n. 3 volte consecutive in un anno solare;
- d) perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti dall'avviso per l'accREDITAMENTO a seguito di almeno 4 segnalazioni negative da parte degli utenti;

15.2 Qualora ricorra una delle ipotesi di cui al punto 15.1 che precede, si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall'Elenco; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni.

Il presente patto inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art.3, comma 8 Legge 13 agosto 2010, n.136.

ART. 16 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle normative vigenti.

ART. 17 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'ente accreditato, con riferimento alle prestazioni oggetto del patto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.; che pur non venendo materialmente allegato al presente Patto è direttamente disponibile sul sito internet www.comune.samarate.va.it nella sezione "Amministrazione trasparente". L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
2. Il Comune di Samarate può ricorrere alla risoluzione del patto di accreditamento qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'ente accreditato il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del patto di accreditamento.

ART. 18 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie le parti fanno rinvio alla giurisdizione ordinaria una volta ultimato il procedimento per l'accordo bancario.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 2016/679 titolare dei dati rilasciati ai fini dell'affidamento di cui al presente contratto è il Comune di Samarate (VA) in persona del Sindaco, che è obbligato a trattarli per la sola finalità, di esecuzione del patto di accreditamento e per le finalità di legge connesse al conferimento dell'accREDITAMENTO di servizi e prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, per il solo periodo di validità dell'incarico.
2. Il titolare alla conclusione del rapporto dovrà consentire la portabilità dei dati su dispositivo mobile facilmente leggibile e l'accREDITATO ha diritto di revocare il consenso, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente patto, nell'ipotesi di utilizzo degli stessi dati per finalità diverse da quelle disciplinate nei precedenti articoli.
3. Dal titolare i dati saranno custoditi per il solo tempo necessario e il trattamento sarà fatto dal titolare a mezzo della dott.ssa Primi Tiziana del Comune di Samarate (VA) Coordinatore d'area del Servizio Sociale, che li tratterà assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza.

4. I dati saranno trattati dal soggetto incaricato mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che ne garantirà la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; che si useranno tecnologia ed applicativi; che i dati non saranno oggetto di profilazione. Informa l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai dati personali ed esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la cancellazione (diritto all'oblio), e che può revocare il consenso quando ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo del dato.
5. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente patto di accreditamento per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti.

ART. 20 SPESE

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'accreditato.

ART. 21 REGISTRAZIONE

Il presente Patto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

SAMARATE, il

Per IL COMUNE DI SAMARATE

Il Coordinatore d'Area

Dott.ssa Primi Tiziana

Per IL LEGALE RAPPRESENTANTE
